

# DISEGNO DI LEGGE (1577) (e emendamenti)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)

**di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione** (MADIA)

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE

#### Art. 7.

*(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti normativi e amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

## **Art. 8.**

### *(Definizioni di pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per:

- a) «amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);
- b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);
- c) «amministrazioni territoriali»: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolate, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);
- d) «amministrazioni di istruzione e cultura»: le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni educative pubbliche, gli enti pubblici nazionali di ricerca, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;
- e) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali, quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali;
- f) «soggetti di rilievo pubblico»: le amministrazioni pubbliche nonché le aziende e gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, le fondazioni e gli altri soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche;
- g) «organismi privati di interesse pubblico»: i gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le federazioni sportive, i consorzi a cui aderiscono amministrazioni pubbliche e soggetti privati, i soggetti comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

2. Le unioni, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni di cui al comma 1. Gli elenchi sono aggiornati annualmente.

4. Ai fini statistici rimangono fermi i riferimenti all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge.

## **TUTTI GLI EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 7 DEL ddi 1577 (relativi ai Corpi di Polizia e CFS)**

**7.1 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**  
*Sopprimere l'articolo.*

**7.2 - [GUERRIERI PALEOTTI](#)**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «diciotto mesi» e dopo le parole: «per modificare la disciplina» aggiungere le seguenti: «e l'organizzazione».*

*Consequentemente:*

*a) al medesimo comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

*«b) riordino delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni, congiuntamente alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa operata dai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 89/2014, raggruppando uffici e spese in relazione agli obiettivi da realizzare e privilegiando le funzioni di erogazione dei servizi a cittadini ed imprese rispetto alle funzioni strumentali.*

*c) adozione da parte di ciascuna amministrazione, per assicurare la necessaria integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria, dei seguenti documenti, alle scadenze collegate con quelle dei corrispondenti documenti di bilancio:*

*1) un piano strategico biennale delle prestazioni relative alle missioni di competenza, articolato sui relativi programmi, collegato al bilancio di previsione triennale;*

*2) un piano annuale delle prestazioni, riferito a ciascun programma, indicante finalità, processi operativi, risorse necessarie, collegato al bilancio di previsione annuale;*

*3) un rapporto consuntivo annuale sulle prestazioni realizzate nell'anno precedente, collegato al bilancio consuntivo.*

I piani strategici triennali possono contenere proposte di modifica di norme regolamentari in vigore, finalizzate alla migliore realizzazione delle prestazioni, le proposte sono approvate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

I documenti di cui ai punti precedenti sono prodotti dal competente organo di indirizzo politico amministrativo, sono verificati dall'ISTAT secondo il sistema informativo integrato sulle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e sono trasmessi alla Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, per il controllo strategico sulle amministrazioni dello Stato. Il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è adeguato alla normativa derivante dalla presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei relativi decreti delegati».

*b) al comma 2:*

1) *sostituire le parole:* «che sono resi», *con le seguenti:* «che è reso»;

2) *dopo le parole:* «trasmessi alle Camere», *inserire le seguenti:* «congiuntamente ai decreti delegati previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89»;

3) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «11 Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette I tesi alla Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

*c) al comma 3, sostituire le parole:* « Entro dodici mesi», *con le seguenti:* « Entro due anni».

### **7.3 - omissis -**

#### **7.4 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* «amministrazione centrale», *inserire le seguenti:* «ivi comprese le Forze di polizia».

#### **7.5 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola:* «personale», *inserire le seguenti:* «anche dirigenziale».

#### **7.6 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», *inserire le seguenti:* «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure informatiche,».

#### **7.7 - [DE POLI](#)**

*All'articolo 7, comma 1, lettera a) dopo le parole:* «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali», *inserire le seguenti:* «, fatti salvi i casi di reinternalizzazione di servizi ovvero implementazione delle procedure Informatiche, ».

### **7.8 - omissis -**

#### **7.9 - [ZELLER](#)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* «dei servizi strumentali», *inserire le seguenti:* «, mediante riordino delle forze di polizia ed eventuale accorpamento della Polizia di Stato con il Corpo dell'Anna dei Carabinieri».

#### **7.10 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* «servizi strumentali», *inserire le seguenti:* «anche mediante l'utilizzo di personale privo di qualifiche di polizia».

#### **7.11 - [LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «possibilità di», *con le seguenti:* «preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la».

#### **7.12 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

*Consequentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) con riferimento alle Forze di polizia: razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;».

#### **7.13 - [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia» *fino alla fine del periodo.*

*Consequentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo ferma restando la garanzia di adeguati livelli di presidio dell'ambiente e del territorio, a tutela dell'ordine, della sicurezza e del soccorso pubblici e la salvaguardia delle professionalità esistenti presenta un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

#### **7.14 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;», *con le seguenti:* «razionalizzazione delle funzioni di polizia al solo fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; assunzione di nuovo personale, in via primaria attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la modifica dell'articolo 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

#### **7.15 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra «razionalizzazione» e «strumentali», con le seguenti: «razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di assicurare lo snellimento della catena di comando e controllo, la copertura capillare del territorio e l'incremento della capacità di presidio e contrasto al crimine, anche quello perpetrato con modalità tecnologicamente innovative, rafforzando le specialità all'uopo necessarie».

#### 7.16 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «e potenziamento dell'efficacia».

#### 7.17 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «espletate a livello nazionale e locale, prevedendo forme opportune di specializzazione e coordinamento che consentano di eliminare sovrapposizioni di competenze e permettere una migliore cooperazione operativa sul terreno».

Conseguentemente, sopprimere le parole comprese tra: «al fine» e «servizi strumentali».

#### 7.18 - [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [ICHINO](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle di polizia locale,»;
- b) dopo le parole: «gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «anche mediante l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981»;
- c) sopprimere le parole da: «; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente» fino a: «in quelle delle altre Forze di polizia,».

#### 7.19 - [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi» e dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

#### 7.20 - [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi»;
- b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto ottiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

#### 7.21 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia», inserire le seguenti: «e antincendi».

Conseguentemente, dopo le parole: «in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e al loro spegnimento».

#### 7.22 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi »;
- b) dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

#### 7.23 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia» inserire le seguenti: «e antincendi».

#### 7.24 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia», inserire le seguenti: «, valorizzando le specificità,».

#### 7.25 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzioni di polizia al» , inserire la seguente: «solo».

#### 7.26 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «ricognizione ed adeguamento delle indennità agli appartenenti delle Forze di polizia, al fine di riconoscere le specificità delle attività operative;».

#### 7.27 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;», inserire le seguenti: «valorizzazione dei principi meritocratici nell'ambito delle carriere delle Forze di polizia;».

#### 7.28 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi, strumentali;», inserire le seguenti: «riordino delle competenze dei Vigili del Fuoco, e della Protezione Civile, al fine di evitare sovrapposizioni strumentali ed operative;».

#### 7.29 - [MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «riorganizzazione della polizia giudiziaria con limitazione delle funzioni ai soli corpi della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza;».

#### 7.30 - [MARAN](#), [ICHINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «favorire la gestione associata dei servizi strumentali;» inserire le seguenti: «unificazione delle funzioni di controllo del mare tramite l'affido esclusivo alle Capitanerie di porto-Guardia Costiera;».

#### **7.31 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la gestione associata dei servizi strumentali» inserire le seguenti: «nelle more della realizzazione della direzione unificata delle forze di polizia».

#### **7.32 - [RUTA](#)**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «riordino delle funzioni di polizia» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e del settore della sicurezza e dei controlli dell'agroalimentare, assegnandole al Corpo forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni già di propria competenza;».

#### **7.33 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

#### **7.34 - [CRIMI](#)**

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

#### **7.35 - [CRIMI](#)**

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare».

#### **7.36 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «riorganizzazione e rafforzamento del Corpo forestale dello Stato, per far fronte alle esigenze di riordino e razionalizzazione nell'attribuzione delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei Controlli nel settore agroalimentare».

#### **7.37 - [PEZZOPANE](#)**

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

#### **7.38 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia».

#### **7.39 - [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#)**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con organizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,» con le seguenti: «e della tutela della salute e riorganizzazione mediante accorpamento in un Corpo unico specializzato nel quale confluiscono il personale investigativo di ciascuna forza di polizia ed il personale tecnico operante presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e le Aziende Sanitarie Locali. Ai fini della ottimizzazione ed implementazione del controllo ambientale, il corpo opera in stretto collegamento con le procure presso i tribunali che, all'uopo, attivano sezioni ambientali specializzate; usufruisce di una banca dati investigativa unica accessibile ai magistrati delle sezioni specializzate ed ha competenza esclusiva in materia ambientale, di sicurezza agroalimentare e di tutela della salute.».

#### **7.40 - [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia» con le seguenti: «con riorganizzazione di tutte le forze operanti in campo ambientale e agroalimentare appartenenti ai vari corpi di polizia mediante accorpamento al Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, dei nuclei dei Carabinieri presso il ministero delle politiche agricole, del ministero dell'ambiente e dell'Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi, al fine di ottimizzare le risorse esistenti e istituire una forza di polizia ambientale e agroalimentare specializzata e capillarmente distribuita su tutto il territorio nazionale avente competenze tecniche e investigative, finalizzate al contrasto dei reati ambientali.».

#### **7.41 - [RUSSO](#)**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia» con le seguenti: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato e, in attuazione della legge 56/2014, delle polizie provinciali comunque denominate».

#### **7.42 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA nonché i corpi forestali delle regioni a statuto speciale».



#### 7.43 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «, assegnando le stesse ad un nuovo corpo di Polizia ambientale, nel quale far confluire il Corpo forestale dello Stato, la polizia provinciale e l'ISSPRA».

#### 7.44 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire parole: «, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», con le seguenti: «con riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con assorbimento in esso della polizia provinciale e dell'ISSPRA».

#### 7.45 - [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e a tal fine prevedere l'attivazione delle procedure previste per la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per lo scoglimento e il contestuale assorbimento del personale dei Corpi Forestali di pertinenza regionale e provinciale nel Corpo Forestale dello Stato».

#### 7.46 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di rafforzare gli attuali livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare».

#### 7.47 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «di quelle del Corpo forestale dello Stato», fino alla garanzia degli attuali, con le seguenti: «delle funzioni del Corpo forestale dello Stato al fine di consentire l'esercizio delle funzioni statali in materia di tutela dell'ambiente secondo principi di efficacia ed efficienza e di migliorare e rafforzare i».

#### 7.48 - [BILARDI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato», inserire le seguenti: «e, in attuazione della legge 56 del 2014, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato, nei corpi e servizi di Polizia Provinciale,».

#### 7.49 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ed eventuale assorbimento», fino alla fine della lettera.

#### 7.50 - [RUTA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;».

#### 7.51 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia,».

#### 7.52 - [ELENA FERRARA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di Polizia».

#### 7.53 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,».

#### 7.54 - [CRIMI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

#### 7.55 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia,», con le seguenti: «anche attraverso l'assorbimento del personale delle polizie provinciali e l'unificazione dei Corpi forestali regionali».

#### 7.56 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia», inserire le seguenti: «e in quelle del Corpo nazionale vigili del fuoco per quanto attiene alle funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi».

#### 7.57 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole comprese tra: «ferma restando», e «professionalità esistenti», con le seguenti: «con l'obiettivo di ridurre gradualmente il personale, parametrandone la presenza sul territorio alla densità abitativa ed all'estensione delle aree boschive delle Regioni».

#### 7.59 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle professionalità esistenti;», inserire le seguenti parole: «mantenimento dei compiti, di polizia locale nelle materie di competenza degli enti di area vasta;».

#### 7.60 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"d) gli addetti al coordinamento e controllo delle polizie locali degli enti di area vasta"».

Conseguentemente, al comma 2, articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio», sono sostituite dalle parole: «gli agenti delle polizie locali dei comuni e degli enti di area vasta».

#### 7.61 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: ", tutela e valorizzazione dell'ambiente", sono aggiunte le seguenti: ", polizia locale ambientale, stradale ed ittico-venatoria;"».

#### **7.62 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 1, comma 85 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, dopo le parole: "per gli aspetti di competenza", sono aggiunte le seguenti: ", incluse le connesse attività di polizia locale;"».

#### **7.63 - [BILARDI](#)**

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il transito, in apposito ruolo speciale del Corpo Forestale dello Stato, di tutto il personale di ogni ordine, grado e qualifica, inquadrato nei Corpi e servizi di Polizia Provinciale, e con testuale trasferimento dei relativi mezzi, attrezzature e risorse, ferme restando la sede territoriale di servizio, le attribuzioni, le qualifiche di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza nonché le professionalità del personale in servizio;».

#### **7.64 - [LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soppressione dei Consorzi di bonifica».

#### **7.65 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

#### **7.66 - [CERONI](#), [PERRONE](#)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ferme restando le funzioni di polizia locale che rientrano tra le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, come previsto dall'articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56».

#### **7.67 - [CRIMI](#)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo delle forze dell'ordine, nell'ambito di operazioni speciali di prevenzione e repressione di reati ambientali, privilegiando il sistema del distacco su base volontaria al fine di ottenere un risparmio di spesa;».

#### **7.68 - [CRIMI](#)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «revisione delle modalità di utilizzo dell'esercito nell'ambito di calamità naturali prevedendo un ampliamento dei tempi di utilizzo e la semplificazione delle procedure di richiesta di intervento;».

#### **7.69 - [MORONESE](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di dare attuazione alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1107, prevedere la completa parificazione del personale degli enti parco e agente di pubblica sicurezza, anche in relazione alle modalità di assicurazione e ai limiti previsti, equiparandoli al comparto sicurezza».

#### **7.70 - [DI BIAGIO](#)**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Con riferimento all'amministrazione centrale e periferica: riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, e nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile; conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria, rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza. I citati decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **7.71 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) con riferimento, in particolare, al Ministero dell'Interno, prevedere una significativa riduzione dei dipartimenti, nonché l'unificazione degli uffici, esclusivamente su base funzionale;».

#### **7.72 - [CRIMI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#)**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

#### **7.73 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

#### **7.74 - [LO MORO](#), [COCIANCICH](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [RUSSO](#)**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze;».

#### **7.75 - [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#)**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;».

**7.76 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, sostituire la lettera b, con la seguente:*

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari;».

**7.77 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «per la direzione della politica generale del Governo» alle seguenti: «la collegialità del Consiglio dei ministri».*

**7.78 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».*

**7.79 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche;».*

**7.80 - [DI GIORGI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARCUCCI](#), [MARTINI](#), [MINEO](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [BOCCHINO](#)**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'analisi e nella definizione delle politiche pubbliche» inserire le seguenti: «mediante l'istituzione di un apposito comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale per la ricerca e l'innovazione.».*

**7.81 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».*

**7.82 - [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;», con le seguenti: «tale da garantirne la trasparenza e da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri;».*

**7.83 - [LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «riduzione degli uffici di diretta collaborazione» a: «da parte del Presidente del Consiglio» con le seguenti: «riqualificazione degli uffici di diretta collaborazione per il supporto dei Ministri e dei Sottosegretari nell'elaborazione delle politiche pubbliche, nell'emanazione delle conseguenti direttive agli uffici ministeriali e nella verifica costante e valutazione della realizzazione degli obiettivi da parte dei predetti uffici; reclutamento per la direzione di tali uffici e delle relative articolazioni, di personale dotato di capacità organizzative, di elaborazione di politiche pubbliche, di traduzione dei relativi obiettivi in indirizzi all'amministrazione, di valutazione degli obiettivi politici e amministrativi; riduzione della segreteria dei sottosegretari, con determinazione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri e al grado di priorità delle politiche gestite da ciascun Ministero rispetto al programma di Governo».*

**7.84 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;».*

**7.85 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle dimensioni dei rispettivi Ministeri», sostituire le parole: «da parte del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da parte del Consiglio dei ministri».*

**7.86 - [GALIMBERTI](#), [BOCCA](#)**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;» inserire le seguenti: «ridistribuzione delle materie di competenza dei singoli Ministeri sulla base dei diversi settori ove essi incidono direttamente o indirettamente;».*

**7.87**

**7.87 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti», con le seguenti: «razionalizzazione delle autorità indipendenti, anche al fine di evitare sovrapposizioni con gli uffici ministeriali».*

**7.88 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» fino alla fine della lettera.*

**7.89 - [DE POLI](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «revisione delle funzioni» a: «Consiglio dei Ministri;».*

**7.90 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

**7.91 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

**7.92 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Consiglio dei Ministri;» aggiungere il seguente periodo: «applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard».*



**7.93 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7.95 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» *inserire le seguenti:* «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) *sostituire le parole:* «contatto unico» *con le seguenti:* «contatto privilegiato»;

c) *sostituire le parole:* «attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato» *con le seguenti:* «attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cui responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato»;

d) *aggiungere, in fine, le parole:* «individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi sopresse, d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole».

**7.96 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:» *inserire le seguenti:* «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56».

**7.97 - [DE POLI](#)**

*Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole:* «con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;» *aggiungere le seguenti:* «a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56».

**7.98 - [PADUA](#)**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* «attraverso la riduzione del numero».

**7.99 - [PADUA](#)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «attraverso la riduzione del numero» *con le seguenti:* «da attuarsi anche attraverso una eventuale riduzione del numero».

**7.100 - [LANZILLOTTA](#), [MARAN](#), [ICHINO](#)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «riduzione del numero» *inserire le seguenti:* «con il superamento della dimensione provinciale».

**7.101 - [PICCOLI](#), [MAZZONI](#)**

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole:* «all'astensione» *inserire le seguenti:* «e la morfologia».

**7.102 - [PICCOLI](#), [MAZZONI](#)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «alla popolazione residente» *con le seguenti:* «alla distribuzione territoriale della popolazione residente».

**7.103 - [RUTA](#)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «alla criminalità» *inserire le seguenti:* «ed in particolar modo a quella organizzata insistente sul territorio o nei territori confinanti» *e dopo le parole:* «dinamiche socio-economiche» *inserire le seguenti:* «e comunque garantendone la presenza per ogni regione».

**7.104 - [GIOVANNI MAURO](#), [D'ANNA](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «socio-economiche», *inserire le seguenti:* «, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi, alla presenza di infrastrutture sovra provinciali come porti e aeroporti».

**7.105 - [BRUNO](#)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «ufficio territoriale dello Stato» *con le seguenti:* «Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato».

**7.106**

**7.106 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola:* «contatto», *sopprimere la parola:* «unico».

**7.107 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole comprese tra:* «trasformazione della Prefettura» *e* «competenze esercitate».

**7.108 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* «confluenza nell'ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato».

**7.109 - [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato», *con le seguenti:* «coordinamento dell'Ufficio territoriale dello Stato».

**7.110 - [ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#), [MINEO](#)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelli competenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio».

**7.111 - [DE PETRIS](#), [CAMPANELLA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [BIGNAMI](#), [MUSSINI](#)**

*Al comma 1, lett. c) aggiungere, in fine, le parole: «Al fine di armonizzare la disciplina vigente che regola la materia, è avviata una fase di riprogettazione dei sistemi organizzativi delle amministrazioni interessate dal processo di riorganizzazione.»*

**7.112 - [COCIANCICH](#)**

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo con il mantenimento della sua specificità, riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità con l'Istituzione di un Comitato paralimpico autonomo avente natura pubblica che si avvale comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di Coni servizi spa.»

**7.113 - [SOLLO](#), [SAGGESE](#)**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti» con le seguenti: «della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.»*

**7.114 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

**7.115 - [MANDELLI](#), [CALIENDO](#), [SERAFINI](#)**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

**7.116 - [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [ZUFFADA](#), [FLORIS](#), [BIANCONI](#)**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'art. 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni."».

**7.117 - [ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#)**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, nonché quelle attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

**7.118 - [LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali, nonché, per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, restano ferme le attribuzioni del Presidente della Regione in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.».

**7.119 - [SERRA](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che disciplinino l'ottimizzazione dell'impiego del personale degli enti pubblici non economici al fine di prevedere che in caso di delibera in una regione dello stato di emergenza, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, siano concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) l'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa area, nonché degli impiegati dei Comuni interessati; b) i permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata; c) la durata della collaborazione alle attività di soccorso deve essere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti; d) la partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente».

**7.0.1**

**7.0.1 - [DI BIAGIO](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 7-bis.**

*(Abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa - CRI)*

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
  - b) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
  - c) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;
  - d) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
  - e) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la «Strategia 2020» della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    - 1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;

- 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
- 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
- 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
- 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
- 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
- 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
- 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
- 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
- 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
- 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
- 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
- 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di universalità;
- 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
- 15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
- 16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
- 17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
- 18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
- 19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

f) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 7.0.2 - [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### «Art. 7-bis.

*(Delega al Governo per il riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa – CRI)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
- b) conservazione della qualificazione e della natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
- c) soggezione alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;
- d) razionalizzazione dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'ente;
- e) adeguamento della struttura centrale e territoriale ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- f) armonizzazione dei compiti della CRI, con particolare riferimento a quelli del volontariato, con la "strategia 2020" della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - 1) miglioramento dello stato di salute delle persone e delle comunità;
  - 2) protezione della vita e supporto socio-sanitario alle comunità;
  - 3) promozione della salute per la costruzione di comunità più sicure;
  - 4) assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
  - 5) ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
  - 6) contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;
  - 7) promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell'individuo;
  - 8) salvare vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite da disastro;
  - 9) ridurre il livello di vulnerabilità delle comunità di fronte ai disastri;
  - 10) assicurare una risposta efficace e tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali;
  - 11) ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di disastri;
  - 12) adempiere il mandato istituzionale della diffusione del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali e dei valori umanitari;
  - 13) sviluppare opportunità di collaborazione all'interno del movimento internazionale, coerentemente con il Principio fondamentale di Universalità;
  - 14) promuovere lo sviluppo della fascia giovane della popolazione e favorirne il processo di crescita;
  - 15) promuovere ed educare alla cultura della cittadinanza attiva;
  - 16) aumentare la capacità sostenibile della CRI a livello locale e nazionale, di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità;
  - 17) rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;
  - 18) mantenere gli statuti, regolamenti e piani d'azione in linea con le raccomandazioni e decisioni internazionali;
  - 19) adattare ogni azione all'evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili;

g) conferimento di espresse deleghe al Corpo militare CRI finalizzate all'impiego dei militari CRI in caso di calamità naturali o disastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sanitario di massa, sia in guerra sia in caso di catastrofe, attraverso l'impiego di reparti, unità e formazioni campali, raggruppamenti e gruppi sanitari mobili, ospedali da campo attendati e baraccati, treni-ospedali, posti di soccorso attendati ed accantonabili, reparti di soccorso motorizzati da mantenere permanentemente operativi in «formazione quadro» con il personale del

contingente militare CRI già in servizio attivo ed integrabili, all'atto della mobilitazione, con il personale militare iscritto nei ruoli in congedo (riservisti).

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nonché con il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organismi centrali della rappresentanza, militare CRI e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli Schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi di governo della CRI.

5. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 2 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **7.0.3 - BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
  - b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
  - c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
  - d) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
  - e) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
  - f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
  - g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche;
  - h) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
  - i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
  - j) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Conseguentemente sopprimere la lettera c), comma 1 dell'articolo 7.*

### **7.0.4 - GUERRIERI PALEOTTI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina e l'organizzazione degli Uffici territoriali dello Stato e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni di polizia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
  - b) razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.».

### **7.0.5 - DI BIAGIO**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)*



1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) del fatto che la retribuzione sia determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il diritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) del fatto che la retribuzione, in ogni caso, non possa mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri;

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando – nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno *standard* minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

#### **7.0.6 - BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI**

Dopo l'articolo inserire il seguente :

##### **«Art. 7-bis.**

*(Razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

6. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:



"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello."

8. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

9. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 6 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.».

#### **7.0.7 - SACCONI, AUGELLO**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 7-bis.**

*(Contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Ai fini del completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 – legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi concernenti le modalità per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato secondo i principi di delega già alla base dell'articolo 40, comma 2, della richiamata legge ed in particolare di quello esposto nella lettera n) riguardante l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

2. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il bilancio dello Stato si adotta il piano dei conti integrato previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente le disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, garantendo, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e, quindi realizzare il sistema integrato di contabilità con la contestuale rappresentazione delle scritture di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale.

3. Il modulo economico si sviluppa secondo un livello di analisi tale da assicurare l'analisi dei costi e il controllo di gestione, anche al fine di certificare la verifica dei risultati conseguiti e supportare il processo di revisione dei costi e della spesa.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti delegati, il bilancio dello Stato, affianca, in via sperimentale e a fini conoscitivi, alla propria struttura di gestione, l'impianto classificatorio-contabile previsto dal piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132.

5. Il bilancio dello Stato adotta un sistema integrato di scritturazione contabile che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.».

#### **7.0.8 - BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 7-bis.**

*(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.».

#### **7.0.9 - PERRONE**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 7-bis.**

*(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché ai fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi.».

#### **7.0.10 - RUSSO**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 7-bis.**

*(Delega in materia di contabilità economica analitica e costi standard)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione della contabilità analitica nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'Allegato ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di sistemi di contabilità economica analitica e applicazione della stessa ai fini della programmazione, della gestione e della valutazione della dirigenza e del personale tutto, nonché al fini della revisione della spesa e dell'applicazione dei costi *standard*;

b) previsione che decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna resi da tutte le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 come strumento di gestione, nonché per la determinazione dei trasferimenti e i contratti di servizio con le società partecipate;

c) previsione che a decorrere dall'esercizio di bilancio 2016 le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) utilizzino i costi *standard* delle funzioni fondamentali e dei servizi a rilevanza esterna ai fini della predisposizione del bilancio, della programmazione e dell'assegnazione degli obiettivi. «.

#### **7.0.11 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alle Pubbliche Amministrazioni non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.

4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri *pro veritate* ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.».

#### **7.0.12 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni "lineari" di spesa del 10 per cento.

2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio».

#### **7.0.13 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review*, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

#### **7.0.14**

**[BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

*(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)*

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

#### **7.0.15 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

#### **7.0.16 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

#### **7.0.17 - [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).*